FNOMCeO

Roma, - 1 LUG. 2011

COMUNICAZIONE N. 41

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Prot. N°:

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dott. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dott. Marcello Fontana

OGGETTO:

Elenchi provinciali dei medici competenti – Medici addetti alla vigilanza

FNOMCEO 01/07/11
RGP.0005313 2011
Cl. 01.09.01/1

Cari Presidenti,
questa Federazione ha verificato che qualche Ordine provinciale inserisce negli elenchi provinciali dei medici competenti i c.d. medici addetti alla vigilanza.
Orbene l'art. 39, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni prevede che "**Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale attività di medico competente**".
Il Ministero della Salute – Ufficio II Direzione generale della prevenzione sanitaria – sentito dalla FNOMCeO sulla fattispecie indicata in oggetto, ha chiarito che, restando esclusa la possibilità per tutti i medici assegnati ad Uffici che svolgono attività di vigilanza, nell'ambito disciplinato dal D.Lgs 81/2008, di poter svolgere una attività di medico competente ad "alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale", **conseguentemente gli stessi non hanno motivo di far parte degli iscritti negli elenchi nazionali (o anche provinciali) dei medici competenti in esercizio,** per i quali vige l'obbligo di comunicazione, di cui all'at. 25, comma 1, lett. n) del Dlgs 81/2008, del possesso dei titoli e requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute.

Pertanto, stante quanto suesposto, gli Ordini provinciali, nell'ambito delle proprie attribuzioni e al fine di svolgere correttamente la propria funzione di certazione, accertato lo stato di incompatibilità di cui all'art. 39, comma 3, del D.Lgs. 81/08 sopraccitato, dovranno disporre la cancellazione con delibera approvata dal Consiglio direttivo dei medici addetti alla vigilanza eventualmente inseriti negli elenchi provinciali dei medici competenti.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco

ARCHIVIO FNOMCeO

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582